



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*

**INTEGRAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO  
CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO**

L'anno 2014, il giorno 9 del mese di gennaio, in Campobasso, presso la sede l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in sede di contrattazione integrativa regionale

**TRA**

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello regionale, presieduta dal dott. Ernesto Pellecchia, direttore generale dell'USR Molise

**E**

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aventi titolo e facenti parte della delegazione sindacale sottoscriventi la presente contratto.

VISTO il C.I.R. sottoscritto il 27 novembre 2008 riguardante i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio nella regione Molise;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 45 del 22-11-2013 relativo all'attivazione dei Percorsi speciali Abilitanti (PAS) e, segnatamente, l'art. 3 che sancisce l'obbligo di frequenza dei predetti corsi;

RITENUTO necessario integrare il citato Contratto Integrativo Regionale sottoscritto per consentire la fruizione dei permessi per diritto allo studio dei docenti ammessi alla frequenza dei corsi previsti dalle disposizioni ministeriali sopra richiamate;

RITENUTO di apportare ulteriori integrazioni e modifiche al citato C.I.R del 27.11.2008;

Si conviene quanto segue

Art. 1 - I docenti ammessi alla frequenza dei Percorsi Speciali Abilitanti (PAS) previsti dal Decreto Dipartimentale n. 45 del 22-11-2013 hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del DPR n. 395/88, secondo le modalità previste dal C.I.R. sottoscritto in data 27.11.2008, come modificato dal presente Contratto integrativo regionale (di seguito C.I.R.).

A tal fine, sarà utilizzata la quota di ore disponibile, a livello regionale, dopo la concessione dei permessi retribuiti agli aventi diritto, sulla base delle disposizioni contrattuali contenute nel C.I.R. sottoscritto in data 27.11.2008.

Qualora il detto contingente residuo non fosse disponibile o non fosse sufficiente ad assicurare la concessione dei permessi al personale avente titolo, verrà utilizzato il monte-ore dei permessi retribuiti concessi per l'anno 2012 e non utilizzati; a tal fine l'Ufficio scolastico regionale procederà ad una ricognizione delle dette ore presso le istituzioni scolastiche della regione.

Art. 2 - I docenti ammessi alla frequenza dei Percorsi Speciali Abilitanti (PAS) potranno presentare domanda per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dal presente contratto inviando apposita istanza all'Ambito Territoriale di competenza **entro 10 giorni** dalla comunicazione di ammissione ai corsi medesimi da parte dell'Università.

L'istanza in questione, da trasmettersi esclusivamente tramite posta elettronica a [uspcb@postacert.istruzione.it](mailto:uspcb@postacert.istruzione.it) per l'A.T. di Campobasso e [uspis@postacert.istruzione.it](mailto:uspis@postacert.istruzione.it) per quello di Isernia.

dovrà indicare:

- le proprie generalità
- l'istituzione scolastica presso la quale è in servizio
- la classe di concorso
- l'università presso la quale frequenta il PAS

Art. 3 – La concessione dei permessi retribuiti per la partecipazione alle lezioni nell'ambito del sistema della formazione a distanza (corsi on-line) per il conseguimento di titoli previsti dall'ordinamento scolastico e/o universitario, ferma restando la regolare iscrizione ai corsi medesimi, è subordinata alla certificazione dell'avvenuto collegamento ai corsi on-line durante l'orario di lavoro,

Art. 4 – Il penultimo periodo dell'art. 5 del C.I.R. 27.11.2008 è sostituito dal seguente:

“I permessi retribuiti sono concessi per la frequenza, per il sostenimento degli esami e della tesi per i corsi di cui all'art. 4 del C.I.R. sottoscritto in data 27.11.2008. In aggiunta a quanto, sopra il personale avente titolo può richiedere di beneficiare del beneficio in questione anche per la preparazione degli esami nell'ambito dei soli percorsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, con l'esclusione di quelli post-universitari, con le modalità e limitazioni di seguito specificate:

- nel limite massimo del 10% del monte ore complessivamente riconosciuto (15 ore);
- tale quota di permessi può essere utilizzata esclusivamente nei 20 giorni antecedenti il sostenimento dell'esame e sotto condizione dell'effettivo sostenimento dell'esame e prescindendo dall'esito dell'esame stesso.

A tal fine, il dipendente dovrà presentare apposita istanza al dirigente scolastico, la quale dovrà altresì contenere apposita dichiarazione di impegno a sostenere l'esame alla data prevista, circostanza questa che dovrà essere successivamente attestata previa dichiarazione personale del dipendente.


La mancata presenza all'esame, salvo i casi di forza maggiore o legittimo impedimento, comunque da comprovare, comporta l'obbligo del reintegro dell'equivalente della retribuzione percepita in favore dell'erario”.


#### LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


IL DIRETTORE REGIONALE  
(Dott. Ernesto Pellecchia)


  
-----  
-----

#### I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI

FLC-CGIL 

CISL-Scuola 

UIL-Scuola 

SNALS-Confsal 

GILDA-Unams 